



COMUNE DI GAVORRANO

PROVINCIA DI GROSSETO

**REGOLAMENTO
GENERALE
DELLE
ENTRATE TRIBUTARIE**

INDICE

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento

CAPO II – GESTIONE DEI TRIBUTI

- Art. 2 - Entrate tributarie e forme di gestione
- Art. 3 - Soggetti responsabili delle entrate
- Art. 4 - Riscossione
- Art. 5 - Rimborsi
- Art. 6 - Interessi
- Art. 7 - Rateazioni
- Art. 8 - Versamenti
- Art. 9 - Compensazione
- Art. 10 – Rapporti con gli altri uffici

CAPO III – STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

- Art. 11 – Oggetto del regolamento
- Art. 12 – Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie
- Art. 13 – Efficacia temporale dei regolamenti tributari
- Art. 14 – Informazioni del contribuente
- Art. 15 – Conoscenza degli atti e semplificazione
- Art. 16 – Principio del contraddittorio
- Art. 17 – Chiarezza e motivazione degli atti
- Art. 18 – Annullabilità degli atti dell'amministrazione comunale
- Art. 19 – Nullità degli atti dell'amministrazione comunale
- Art. 20 – Tutela dell'integrità patrimoniale
- Art. 21 – Divieto di bis in idem nel procedimento tributario
- Art. 22 – Divieto di divulgazione dei dati del contribuente
- Art. 23 – Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente
- Art. 24 – Principio di proporzionalità nel procedimento tributario
- Art. 25 – Esercizio del potere di autotutela obbligatoria
- Art. 26 – Esercizio del potere di autotutela facoltativa
- Art. 27 – Documenti di prassi
- Art. 28 – Interpello
- Art. 29 – Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali

CAPO IV – ACCERTAMENTO CON ADESIONE

- Art. 30 – Principi generali
- Art. 31 – Ambito di applicazione
- Art. 32 – Competenza per la definizione degli accertamenti con adesione
- Art. 33 – Avvio del procedimento
- Art. 34 – Procedimento
- Art. 35 – Contraddittorio con il contribuente
- Art. 36 – Atto di accertamento con adesione
- Art. 37 – Perfezionamento della definizione
- Art. 38 – Effetti della definizione

- Art. 39 – Riduzione della sanzione a seguito di accertamento con adesione
- Art. 40 – Norme di rinvio

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato in conformità alle disposizioni dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina in via generale le entrate tributarie del Comune.
2. La finalità del presente regolamento è quella di garantire ai cittadini equità di trattamento e trasparenza nei rapporti con gli uffici tributari, nonché di perseguire obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. Le norme del presente regolamento sono inoltre finalizzate a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con i contribuenti, in applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, come riformato dal D.lgs. 30 dicembre 2023, n. 219, e dei decreti attuativi della legge 9 agosto 2023, n. 111.
3. Le disposizioni dettate dal presente regolamento si applicano al Comune nel caso di gestione diretta del tributo e al Concessionario nel caso di affidamento ai soggetti indicati nell'art. 52, comma 5, lett. b), del D.lgs. 446/1997.
4. Per ciascuna tipologia di entrata in merito all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni regolamentari o, in assenza, le specifiche disposizioni di legge.
5. I regolamenti di disciplina dei singoli tributi devono essere coordinati con il presente regolamento e non possono disporre livelli inferiori di tutela del contribuente. Le disposizioni del presente regolamento sono da considerarsi prevalenti e derogatorie rispetto ad eventuali contrastanti disposizioni contenute nei regolamenti delle singole entrate.
6. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento e dagli altri regolamenti comunali in materia si applicano le disposizioni di legge vigenti.

CAPO II-GESTIONE DEI TRIBUTI

Art. 2 - Entrate tributarie e forme di gestione

1. Costituiscono entrate tributarie comunali le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti, addizionali così come istituite dalle norme statali che individuano e definiscono le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e l'aliquota massima dei tributi comunali.
2. Costituiscono entrate patrimoniali le entrate da canoni e proventi derivanti dall'uso o dal godimento particolare di beni comunali, le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e servizi, inerenti rapporti obbligatori di natura privatistica sorti sia a seguito di trasformazione di precedenti imposte, tributi e tasse, sia a seguito di nuove disposizioni legislative emanate appositamente, nonché ogni altra risorsa finanziaria di cui sia titolare il Comune.
3. La gestione delle entrate tributarie, compresa la fase dell'accertamento e della riscossione, nel rispetto delle norme vigenti in materia di affidamento dei servizi degli enti locali, sulla base di valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità del servizio, può essere effettuata in una delle seguenti forme, anche disgiuntamente:
 - a) in economia, autonomamente o nelle forme associate previste dagli artt. da 30 a 34 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
 - b) mediante affidamento a terzi secondo le modalità di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del d.lgs. 446/1997;
 - c) limitatamente alla riscossione coattiva mediante l'agente nazionale Agenzia delle Entrate – Riscossione (Ader) nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del decreto L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2016, n. 225 e successive norme collegate.

Art. 3- Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle entrate del comune i responsabili dei singoli settori ai quali le stesse risultano affidate attraverso il Piano Esecutivo di Gestione.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'entrata; i predetti soggetti, da ora in poi denominati Responsabili, sottoscrivono ogni provvedimento, anche di natura sanzionatoria, connesso alla gestione dell'entrata, compresi gli atti di annullamento, di revoca e di sospensione derivanti dall'esercizio dell'autotutela da parte del Comune.
3. Quando il Comune abbia affidato ai soggetti indicati dall'art. 52, comma 5, lettera b), del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, gli stessi si intendono responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.
4. La Giunta Comunale può, nel rispetto delle procedure previste dalla specifica disciplina di settore, istituire un fondo per l'erogazione di un incentivo al personale addetto agli uffici tributari del Comune, attribuibile, sulla base degli obiettivi raggiunti, in relazione a specifici programmi o progetti.

Art. 4 – Riscossione

1. La riscossione volontaria avviene secondo le modalità indicate nei regolamenti dei singoli tributi.
2. Nella definizione di tali modalità deve essere perseguita la velocizzazione delle fasi di acquisizione delle somme riscosse
3. La riscossione coattiva avviene secondo la procedura di cui alla Legge 160/2019 e ai sensi del al D.lgs. 33/2025 qualora affidata all'Agenzia delle Entrate – Riscossione (Ader). Nei casi previsti dalla legge, la riscossione può essere effettuata direttamente dagli uffici o dal concessionario, utilizzando le regole di cui all'art. 1 co. 792, lett. f) della L.160/2019.
4. Nel caso di riscossione coattiva, il relativo titolo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto esecutivo.

Art. 5 – Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Non si effettuano rimborsi per somme inferiori a € 12,00.

Art. 6 – Interessi

1. Il Comune applica gli interessi per le operazioni di accertamento, riscossione e rimborso di tributi utilizzando il tasso di interesse legale.
2. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili ovvero, se a favore del contribuente, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 7 – Rateazioni

1. Per le entrate già affidate all'agente della riscossione o al concessionario le istanze di rateazione dovranno essere rivolte all'agente della riscossione competente ai sensi dell'art. 19 D.P.R. 29.09.1973, n. 602 e s.m.i. o al concessionario che ha emesso l'atto di ingiunzione.
2. Prima dell'avvio dell'esecuzione forzata, su richiesta del contribuente da farsi entro 60 giorni dalla notifica, può essere concessa, dal responsabile dell'entrata, la ripartizione del pagamento

delle somme dovute, anche a titolo di sanzioni ed interessi, secondo un piano rateale di cui alla L. 160/2019 art. 1, cc. Da 796 a 802, con l'obbligo di trasmettere le ricevute dei singoli versamenti non appena effettuati. La dilazione di pagamento può arrivare ad un massimo di 72 rate, secondo lo schema seguente:

- fino a € 100,00 nessuna rateizzazione;
 - da € 100,01 a € 500,00 - fino a 4 rate mensili;
 - da € 500,01 a € 3.000,00 - da 5 a 12 rate mensili;
 - da € 3.000,01 a € 6.000,00 - da 13 a 24 rate mensili;
 - da € 6.000,01 a € 20.000,00 - da 25 a 36 rate mensili;
 - oltre € 20.000,00 - 37 a 72 rate mensili.
3. In caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di 6 (sei) mesi il debitore decade automaticamente dal beneficio e la rateazione non può essere rinnovata. Le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ciascun mese. In ogni caso, prima della pronuncia di decadenza, è inviato un sollecito con invito ad adempiere entro 20 gg. dalla notifica. In caso di inadempimento, il Comune procederà alla riscossione forzata.
4. Se l'importo oggetto di rateazione è superiore ad € 20.000,00, l'ufficio richiede la costituzione di un deposito cauzionale sotto forma di polizza fidejussoria o bancaria, rilasciato da primaria azienda di credito o di assicurazione, sulle somme in scadenza dopo la prima rata che copra l'importo totale dovuto, comprensivo di sanzioni ed interessi, ed avente termine un anno dopo la scadenza dell'ultima rata. La fideiussione deve contenere clausola di pagamento entro trenta giorni a semplice richiesta del Comune, con l'esclusione del beneficio della preventiva escussione, e deve essere consegnata antecedentemente alla sottoscrizione del provvedimento di rateizzazione.

Art. 8 - Versamenti

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 10, D.L. 16/2012, convertito in L. 44/2012, non si procede all'accertamento ed alla riscossione forzata di crediti tributari, anche tramite iscrizione a ruolo coattivo, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di € 30,00 complessivi.
2. Tale previsione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
3. Il pagamento dei tributi deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 9- Contenzioso tributario

1. Ai sensi di quanto disposto dal D.lg. 175/2024, spetta al Sindaco, quale rappresentante dell'Ente, previa deliberazione da parte della Giunta Comunale, costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello o ricorso per Cassazione ovvero in altri gradi di giudizio, tramite patrocinio a legale incaricato o mediante il Responsabile del Tributo, ai sensi dell'art. 1, c.778 della L. 160/2019 e s.m.i.
2. Nel caso di entrate la cui gestione e riscossione sia stata affidata ad un Concessionario esterno, ai sensi dell'art. 52, comma 5, lett. b) D.lgs. 446/1997, può essere conferita la legittimazione ad agire ed a resistere in giudizio, per conto e nell'interesse del Comune.
3. L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri Comuni, mediante apposita struttura. La difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'Ente, a fronte di apposito mandato conferito dal Sindaco.

Art. 10 - Rapporti con gli altri uffici.

1. I funzionari degli altri uffici comunali, nonché i soggetti gestori di servizi pubblici comunali, dovranno garantire ai soggetti di cui all'art. 3 la massima collaborazione e celerità nella

fornitura di dati, atti, pareri ed ogni altra documentazione ritenuta necessaria per l'espletamento delle loro funzioni.

CAPO III – STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Art. 11– Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento regola le materie disciplinate dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3-bis, legge 27 luglio 2000, n. 212, l'amministrazione comunale nel disciplinare i procedimenti amministrativi di propria competenza non può stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni legislative concernenti la garanzia del contraddittorio e dell'accesso alla documentazione amministrativa tributaria, la tutela dell'affidamento, il divieto del bis in idem, il principio di proporzionalità e l'autotutela, ma può prevedere ulteriori livelli di tutela.
3. Le disposizioni dettate dal presente regolamento si applicano all'amministrazione comunale, nel caso di gestione diretta del tributo, o al concessionario, nel caso di affidamento a soggetto iscritto nell'albo dei concessionari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446¹.
4. I regolamenti tributari disciplinanti i singoli tributi devono essere coordinati col presente regolamento, e non possono disporre livelli inferiori di tutela del contribuente. Le disposizioni del presente regolamento prevalgono sulle disposizioni contenute nei regolamenti tributari vigenti che siano in contrasto.
5. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
6. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 12- Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie

1. I regolamenti comunali che contengono disposizioni tributarie devono menzionarne l'oggetto nel titolo; la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l'oggetto delle disposizioni ivi contenute.
2. I regolamenti comunali che non hanno un oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti all'oggetto del regolamento medesimo.
3. I richiami di altre disposizioni contenuti nei regolamenti comunali in materia tributaria si fanno indicando anche il contenuto sintetico della disposizione alla quale si intende fare rinvio.
4. Le disposizioni modificative di regolamenti tributari debbono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato.
5. I regolamenti tributari che recano la disciplina del presupposto tributario e dei soggetti passivi si applicano esclusivamente ai casi e ai tempi in essi considerati.
6. L'amministrazione comunale può disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle

¹ O alla società *in house* che eventualmente ha in gestione i tributi comunali

esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti².

Art. 13- Efficacia temporale dei regolamenti tributari

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 27, comma 8, legge 28 dicembre 2001, n. 448³ e dall'articolo 1, comma 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296, oltre che da altre specifiche disposizioni normative⁴, i regolamenti tributari e le delibere di approvazione delle aliquote e delle tariffe non hanno effetto retroattivo e per i tributi dovuti, determinati o liquidati periodicamente, le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.
2. In ogni caso, le disposizioni tributarie comunali⁵ non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'amministrazione comunale, relativamente ai tributi di propria competenza, procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, nei modi di legge, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. I termini di prescrizione e di decadenza non possono essere prorogati con atti normativi comunali, ma solo in base a specifiche disposizioni normative.

Art. 14- Informazioni del contribuente

1. L'amministrazione comunale deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria, anche curando la predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso l'Ufficio Tributi dell'amministrazione comunale e sul proprio sito internet. L'amministrazione comunale assume altresì idonee iniziative di informazione elettronica, tale da consentire aggiornamenti in tempo reale, ponendola a disposizione gratuita dei contribuenti.

² Ai sensi dell'art. 52, comma 1, d.lgs. 446/1997 e dell'art. 149, comma 3, d.lgs. 267/2000

³ La norma dispone che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. La disposizione, inoltre, precisa che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento

⁴ Si pensi all'art. 3, comma 5-*quinquies*, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 (introdotto dalla legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15), il quale dispone che a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'art. 1, comma 683, legge 147/2013, "possono" approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.

Altra disposizione specifica è quella relativa all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco, per i quali l'art. 13, comma 15-*quater*, dl 201/2011, dispone che le delibere regolamentari e tariffarie hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione sul portale del federalismo fiscale.

⁵ Riferendosi così sia alle delibere del Consiglio sia a quelle della Giunta

2. L'amministrazione comunale deve portare a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con i mezzi idonei tutte le circolari e note informative da esso emanate, nonché ogni altro atto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti del proprio Ufficio Tributi.

Art. 15- Conoscenza degli atti e semplificazione

1. L'amministrazione comunale deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine essa provvede comunque a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.
2. L'amministrazione comunale assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le relative istruzioni, i servizi telematici⁶, la modulistica e i documenti di prassi amministrativa siano messi a disposizione del contribuente, con idonee modalità di comunicazione e di pubblicità, almeno sessanta giorni prima del termine assegnato al contribuente per l'adempimento al quale si riferiscono.
3. I modelli predisposti dall'amministrazione comunale e le relative istruzioni devono essere comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria. L'amministrazione comunale assicura che il contribuente possa ottemperare agli obblighi tributari con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.
4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione comunale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.
5. L'amministrazione comunale attua modalità semplificate di comunicazione, anche mediante l'utilizzo di messaggistica di testo indirizzata all'utenza telefonica mobile del destinatario, della posta elettronica, anche non certificata, o dell'applicazione 'IO'. La comunicazione dell'esito negativo della procedura di controllo non pregiudica l'esercizio successivo dei poteri di controllo dell'amministrazione comunale, ai sensi delle vigenti disposizioni. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli atti automatizzati o di pronta liquidazione.

Art. 16- Principio del contraddittorio

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.
2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.
3. Ai fini del comma 2 si considerano atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati e di pronta liquidazione, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, i seguenti atti:
 - atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali, e relative sanzioni, allorquando la determinazione del tributo dipende dalla dichiarazione

⁶ Ove attivati.

- presentata dal contribuente o da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale, quali, a titolo esemplificativo, i dati catastali, le informazioni relative alla soggettività passiva, le informazioni reperibili dall'anagrafe tributaria – Punto Fisco, ecc.;
- atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali conseguenti ad avvisi bonari di pagamento già comunicati, anche per posta ordinaria, al contribuente;
 - il rigetto, anche parziale⁷, delle richieste di rateazione;
 - i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 800, legge 27 dicembre 2019, n. 160;
 - il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
 - gli atti di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente;
 - il rigetto delle istanze di cui ai successivi articoli 25 e 26;
 - ogni altro atto, ancorché non previsto nei punti precedenti, la cui determinazione del tributo derivi da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale e comunque risulti in modo certo e preciso e non via presuntiva⁸.
4. Ai fini del comma 2 si considerano atti di controllo formale, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, ogni atto emesso dall'amministrazione comunale che scaturisca dal controllo formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti.
 5. Per gli atti di cui ai commi 2, 3 e 4 rimane ferma la possibilità per l'amministrazione comunale di attivare un contraddittorio facoltativo, fermo restando che in questo caso la mancata attivazione non determina l'annullabilità dell'atto e non si producono gli effetti di cui al successivo comma 9.
 6. Non sussiste il diritto al contraddittorio per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione che dovrà essere espressamente motivato nell'atto impositivo.
 7. Sono soggetti al diritto al contraddittorio, gli atti diversi da quelli di cui ai commi da 2 a 6, mediante i quali l'amministrazione comunale disconosce un'esenzione o un'agevolazione dichiarata dal contribuente, oppure quando la determinazione della base imponibile non è oggettiva, come ad esempio nelle rettifiche Imu aventi ad oggetto il valore delle aree edificabili.
 8. Per consentire il contraddittorio, l'amministrazione comunale notifica al contribuente uno schema di atto, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. Lo schema di atto deve indicare almeno:
 - il periodo o i periodi di imposta di cui all'atto oggetto di contraddittorio;
 - le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti;
 - i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte o tasse;
 - il termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni;
 - l'eventuale giorno e luogo della comparizione per accedere ed estrarre, se richiesto dal contribuente stesso, copia degli atti del fascicolo.
 9. L'atto di accertamento non è adottato prima della scadenza del termine di cui al comma 8. Ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212, se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al

⁷ Il caso si presenta quando viene concessa una durata della rateazione inferiore a quella richiesta dal contribuente

⁸ Ad esempio, per le omesse dichiarazioni Tari relative alle utenze domestiche e non domestiche laddove la determinazione della base imponibile è prontamente ottenibile dall'incrocio con i dati catastali

centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.

10. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'amministrazione comunale ritiene di non accogliere.
11. La notifica dello schema di atto, di cui al comma 8 preclude l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472⁹.

Art. 17 - Chiarezza e motivazione degli atti

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 162, legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indichi espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo.
2. Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
3. I fatti e i mezzi di prova a fondamento dell'atto non possono essere successivamente modificati, integrati o sostituiti se non attraverso l'adozione di un ulteriore atto, ove ne ricorrano i presupposti e non siano maturate decadenze.

Art. 18- Annullabilità degli atti dell'amministrazione comunale

1. Gli atti dell'amministrazione comunale impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono annullabili per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti.
2. Ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212, i motivi di annullabilità e di infondatezza dell'atto sono dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e non sono rilevabili d'ufficio.
3. La mancata o erronea indicazione delle informazioni di cui all'articolo 7, comma 2 legge 27 luglio 2000, n. 212, non costituisce vizio di annullabilità, ma mera irregolarità.

Art. 19- Nullità degli atti dell'amministrazione comunale

1. Ai sensi dell'articolo 7-ter, legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti dell'amministrazione comunale sono nulli se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219.

⁹ Essendo iniziata l'attività di controllo di cui il contribuente ha avuto formale conoscenza

2. I vizi di nullità di cui al presente articolo possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito.

Art. 20– Tutela dell'integrità patrimoniale

1. L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione con un credito tributario vantato nei confronti dell'amministrazione comunale, anche con riferimento a tributi diversi nel caso in cui questi siano a gestione diretta.
2. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente all'amministrazione comunale stessa per tributi comunali. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.
3. L'obbligazione tributaria di importo non superiore ad euro mille può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso, mediante compensazione tra credito e debito per tributi comunali, fermo restando con riferimento all'imposta municipale propria il divieto di compensazione tra quota statale e quota comunale. Il contribuente che intende avvalersi della compensazione presenta apposta comunicazione, su modulo predisposto dall'amministrazione comunale, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine previsto per il versamento del tributo dovuto. Rimane impregiudicata la possibilità di accertamento a seguito della verifica delle comunicazioni presentate dal contribuente.
4. È ammesso l'accollo del debito tributario altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione da presentare su modulo predisposto dall'amministrazione comunale. È fatto divieto di estinguere il debito accollato mediante compensazione con crediti dell'accollante.
5. L'amministrazione comunale è tenuta a rimborsare il costo delle fidejussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata.
6. L'obbligo di conservazione di atti e documenti non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione o utilizzazione. Il decorso del termine preclude definitivamente la possibilità per l'amministrazione comunale di fondare pretese su tale documentazione.
7. È ammessa la compensazione del debito tributario del defunto in favore dell'erede;
8. Qualora le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi senza ulteriori adempimenti.
9. La compensazione e l'accollo non sono possibili nei seguenti casi:
 - intervenuta decadenza del diritto al rimborso, secondo i termini ordinari di prescrizione previsti da specifiche leggi di imposta o disposizioni di regolamento;
 - somme a credito non aventi i requisiti della certezza ed esigibilità ovvero sulle quale sia pendente il giudizio a seguito di ricorso;
 - tributi dovuti da soggetti sottoposti a procedure concorsuali o fallimentari.

Art. 21- Divieto di bis in idem nel procedimento tributario

1. Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che l'amministrazione comunale minimizzi l'attivazione di procedimenti nei suoi confronti, esercitando l'azione accertativa, per ogni periodo d'imposta, una sola volta, con riferimento alla medesima tipologia di violazione.

2. Nel rispetto dei termini di cui all'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle prescrizioni di cui all'articolo 7, comma 1-bis, legge 27 luglio 2000, n. 212, l'accertamento può essere sostituito, integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi atti, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell'amministrazione comunale. Nell'atto di accertamento devono essere specificatamente indicati i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'amministrazione comunale¹⁰.

Art. 22- Divieto di divulgazione dei dati del contribuente

1. Nell'esercizio dell'azione amministrativa e al fine di realizzare la corretta attuazione del prelievo tributario, l'amministrazione comunale ha il potere di acquisire, anche attraverso l'interoperabilità, dati e informazioni riguardanti i contribuenti, contenuti in banche dati di altri soggetti pubblici, fermo il rispetto di ogni limitazione stabilita dalla legge.
2. È fatto divieto all'amministrazione comunale di divulgare i dati e le informazioni di cui al comma 1, salvi gli obblighi di trasparenza previsti per legge, ove da essa non specificamente derogati.

Art. 23- Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente

1. I rapporti tra contribuente e amministrazione comunale sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione comunale o dell'amministrazione finanziaria¹¹, ancorché successivamente modificate dalle amministrazioni stesse, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o errori dell'amministrazione comunale.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.

Art. 24- Principio di proporzionalità nel procedimento tributario

1. Il procedimento tributario bilancia la protezione dell'interesse comunale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità.
2. In conformità al principio di proporzionalità, l'azione amministrativa deve essere necessaria per l'attuazione del tributo, non imporre un onere eccessivo eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo.
3. Il principio di proporzionalità di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle misure di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale e alle sanzioni tributarie, ed in particolare modo con riferimento ai criteri di cui all'articolo 7, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

¹⁰ Similmente a quanto disposto dall'art. 43, comma 3, d.P.R. 600/1973

¹¹ Il riferimento è alle circolari o risoluzioni ministeriali ed alle istruzioni alla compilazione della dichiarazione IMU.

Art. 25- Esercizio del potere di autotutela obbligatoria

1. L'amministrazione comunale procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:
 - errore di persona;
 - errore di calcolo;
 - errore sull'individuazione del tributo;
 - errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione comunale;
 - errore sul presupposto d'imposta;
 - mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
 - mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione comunale, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.
3. Ai sensi dell'articolo 10-quater, legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dall'amministrazione comunale ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.
4. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera g-bis), decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 26- Esercizio del potere di autotutela facoltativa

1. Fuori dei casi di cui all'articolo 25, l'amministrazione comunale può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.
2. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera g-ter), decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
3. Si applica il comma 3 dell'articolo 25.

Art. 27- Documenti di prassi

1. L'amministrazione comunale fornisce supporto ai contribuenti nell'interpretazione e nell'applicazione delle disposizioni tributarie mediante:
 - circolari interpretative e applicative, pubblicate sul proprio sito internet;
 - note informative ed avvisi di scadenza degli adempimenti tributari;
 - consulenza giuridica alle associazioni sindacali e di categoria, studi professionali e singoli contribuenti;
 - interpello;
 - consultazione semplificata attraverso il proprio sito internet.

Art. 28- Interpello

1. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l'ambito di applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento dell'amministrazione comunale in sede di controllo.
2. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare all'amministrazione comunale istanza di interpello.
3. L'istanza d'interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
4. L'istanza di interpello può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.
5. Le associazioni sindacali e di categoria, i centri di assistenza fiscale, gli studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dall'amministrazione comunale non produce gli effetti di cui ai commi da 16 a 20.
6. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
7. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata all'amministrazione comunale mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC. L'istanza deve fare espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo.
8. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
9. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:
 - a) i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione comunale e deve essere comunicata la risposta;
 - b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
 - c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;
 - d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
 - e) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.
10. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso dell'amministrazione comunale ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.
11. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 9, l'amministrazione comunale invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.
12. L'istanza è inammissibile se:
 - a) è priva dei requisiti di cui al comma 9, lett a) e b);
 - b) non è presentata preventivamente, ai sensi del comma 6;
 - c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi del comma 1;

- d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
- e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica di un questionario;
- f) il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 11, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.
13. La risposta, scritta e motivata, fornita dall'amministrazione comunale è notificata al contribuente, nei modi di legge, entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte dell'amministrazione stessa. Il termine di novanta giorni è sospeso tra il 1° e il 31 agosto e se cade il sabato o un giorno festivo è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
14. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, l'amministrazione comunale può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al comma 13 si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta dell'amministrazione comunale e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'amministrazione comunale, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.
15. Le risposte fornite dall'amministrazione comunale sono pubblicate in forma anonima sul proprio sito internet.
16. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.
17. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione di cui al comma 9, lettera d), non pervenga entro il termine di cui al comma 13, si intende che l'amministrazione comunale concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente, fatto salvo quanto disposto dal comma 14.
18. Con gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dall'amministrazione comunale, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso non possono essere irrogate sanzioni e richiesti interessi, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del presente regolamento.
19. L'amministrazione comunale può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da notificare, nei modi di legge, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante, salvo l'applicazione del comma 18.
20. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.
21. La presentazione dell'istanza di interpello è gratuita.

Art. 29- Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, ai sensi dell'articolo 1, comma 693, legge 27 dicembre 2013, n. 147, il funzionario responsabile del tributo può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni
2. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di

esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.

3. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche.
4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.
5. Di norma la permanenza degli operatori dell'amministrazione comunale è limitata ad una sola giornata, salvo nei casi di particolare complessità per i quali comunque la permanenza non può superare i sette giorni lavorativi.

CAPO IV - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 30- Principi generali

1. L'accertamento con adesione è introdotto nell'ordinamento comunale, sulla base dei criteri stabiliti dal D.lgs. 19/06/1997, n. 218 e s.m.i per i tributi erariali, in quanto compatibili, con l'obiettivo di attuare un confronto preventivo attraverso un rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflattivo del contenzioso, finalizzato a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento e a anticipare la riscossione.
2. Per contribuente s'intendono tutte le persone fisiche, società di persone, associazioni professionali, società di capitali ed enti soggetti passivi di tributi comunali.

Art. 31 - Ambito di applicazione

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile.
2. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile ai soli accertamenti sostanziali, che si risolvono in apprezzamenti valutativi, e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguenti all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
3. Esulano, pertanto, dal campo di applicazione dell'istituto le questioni "di diritto", quelle cioè che attengono alla corretta interpretazione di norme di legge e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi e incontrovertibili.
4. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
5. L'adesione del contribuente deve riguardare l'atto di accertamento nella sua interezza, comprendente ogni pretesa relativa al tributo in oggetto, sanzioni pecuniarie ed interessi, non potendosi ammettere adesione parziale all'atto medesimo.
6. Nella procedura di adesione il Comune deve compiere un'attenta valutazione del rapporto costo beneficio dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.

Art. 32 - Competenza per la definizione degli accertamenti con adesione

1. Competente alla definizione degli accertamenti è il Responsabile preposto alla gestione del tributo cui l'accertamento si riferisce, o un suo sostituto.

Art. 33 - Avvio del procedimento

Il procedimento è attivato:

1. su istanza del contribuente:
 - a. in caso di atti che non prevedono l'attivazione del contraddittorio preventivo di cui all'art. 16 del presente regolamento, entro il termine per proporre ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, ovvero 60 giorni dalla notifica;
 - b. in caso di atti che prevedono l'attivazione del contraddittorio preventivo di cui all'art. 6 bis della L. 212/2000 e s.m.i., entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto o entro 15 giorni successivi alla notifica dell'atto di accertamento.
2. di comune accordo tra le parti, all'esito delle osservazioni presentate dal contribuente nel contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis della L. 212/2000 e s.m.i., laddove emergano i presupposti per un accertamento con adesione.
3. Su iniziativa d'ufficio, a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, al fine di definire in modo concordato con il contribuente il contenuto della pretesa impositiva.

Art. 34 - Procedimento

1. In caso di notifica di un avviso di accertamento per il quale non sussiste il diritto al contraddittorio preventivo (art. 16 del presente regolamento) il contribuente, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (entro 60 giorni dalla notifica), può formulare istanza di accertamento con adesione indicando il proprio recapito, anche telefonico. In tal caso, a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza, i termini per impugnare l'avviso ed i termini di pagamento del tributo sono sospesi per un periodo di 90 (novanta) giorni.
2. In caso di avviso di accertamento per il quale sussiste il diritto al contraddittorio preventivo (Articolo 6bis, c. 3, L.212/2000 e s.m.i.), il contribuente può formulare istanza di accertamento con adesione indicando il proprio recapito, anche telefonico:
 - a. entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto. In tal caso, a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza, i termini per impugnare l'avviso ed i termini di pagamento del tributo sono sospesi per un periodo di 30 (trenta) giorni.
 - b. entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento. In tale ultimo caso, il termine per l'impugnazione dell'avviso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado è sospeso per un periodo di 30 (trenta) giorni.
3. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento che sia stato preceduto dal contraddittorio preventivo di cui all'Articolo 6 bis, c. 3, L. 212/2000 e s.m.i., l'ufficio, ai fini dell'accertamento con adesione, non è tenuto a prendere in considerazione elementi di fatto diversi da quelli dedotti con le eventuali osservazioni presentate dal contribuente e, comunque, da quelli che costituiscono l'oggetto dell'avviso di accertamento.
4. L'impugnazione dell'avviso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria comporta la rinuncia all'adesione.
5. Entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza di adesione l'ufficio formula al contribuente l'invito a comparire, contenente la data e il luogo in cui il contribuente stesso o un suo rappresentante dovrà presentarsi per l'instaurazione del contraddittorio. L'invito può essere formulato anche telefonicamente. L'invito non costituisce un obbligo per l'ufficio che è comunque tenuto a comunicare il mancato accoglimento dell'istanza entro lo stesso termine.
6. La mancata comparizione nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento.
7. All'atto del perfezionamento della definizione, l'avviso di accertamento di cui ai commi 1 e 2 perde efficacia.
8. Qualora tra la data di comparizione e quella di decadenza del Comune dal potere di notificazione

dell'atto impositivo intercorrono meno di 90 giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di 120 giorni in deroga al termine ordinario.

Art. 35 - Contraddittorio con il contribuente

1. Il contribuente può farsi rappresentare da un procuratore munito di procura speciale, nelle forme previste dall'articolo 63 del DPR n. 600/1973 e successive modificazioni.
2. Il contraddittorio può svolgersi anche in modalità a distanza. A conclusione del contraddittorio viene redatto verbale controfirmato da ambo le parti e conservato agli atti.

Art. 36 - Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, nel caso in cui l'accertamento è concordato con il contribuente, l'atto è redatto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e Responsabile. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun tributo:
 - a. gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda;
 - b. la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale;
 - c. le modalità di versamento delle somme dovute.

Art. 37- Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, da eseguirsi entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di adesione.
2. Per importi superiori a € 5.000,00 (imposte+sanzioni+interessi) è possibile richiedere la rateizzazione che è subordinata alla prestazione di idonea garanzia.
3. Il contribuente che ha aderito all'accertamento può versare quanto dovuto ratealmente, con un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, o con un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano € 50.000,00.
4. L'importo della prima rata deve essere versato entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'atto. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso legale, calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata e fino alla data di scadenza di ciascuna rata.
5. Il pagamento delle somme in adesione non può avvenire tramite compensazione su modello F24. Occorre versare con provvista finanziaria effettiva. Non è consentito quindi utilizzare crediti fiscali disponibili per pagare il debito concordato.
6. In caso di pagamento rateizzato il contribuente dovrà prestare garanzia per il periodo di rateizzazione aumentato di un anno. A norma del DPR n. 633/1972 le garanzie possono essere presentate in titoli di Stato o in titoli garantiti dallo Stato, ovvero con fideiussione bancaria o polizza assicurativa fidejussoria.
7. Il mancato pagamento della prima rata o di una sola rata entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'escussione della garanzia per l'intero debito residuo, previo ricalcolo degli interessi dovuti. Sono annullate le riduzioni delle sanzioni sui pagamenti residui concesse a seguito di adesione ed è prevista l'iscrizione a ruolo degli importi residui eccedenti la garanzia.
8. Entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo o della prima rata, il contribuente deve far pervenire la quietanza. A seguito del ricevimento della quietanza, l'accertamento con adesione è perfezionato ed efficace.

Art. 38 - Effetti della definizione

1. Con il perfezionamento dell'atto di adesione, ai sensi del comma 8 ex art. 37 del presente regolamento, il rapporto tributario che è stato oggetto del procedimento, risulta definito.

L'accertamento definito con l'adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

2. La definizione non esclude l'esercizio di un'ulteriore azione accertatrice:
 - a. nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile, non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso dell'ufficio al momento dell'accertamento.
3. L'avviso di accertamento, eventualmente notificato, perde efficacia dal momento del perfezionamento della adesione.

Art. 39 - Riduzione della sanzione a seguito di accertamento con adesione

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento, si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dal d.lgs. 218/1997 e s.m.i

Art. 40– Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni contenute nella normativa statale e regionale vigente in materia tributaria, nonché le norme del codice civile e delle leggi generali sull'ordinamento degli enti locali. Restano altresì applicabili le disposizioni dello Statuto dei diritti del contribuente, come disciplinato dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni e integrazioni. In caso di modifiche legislative sopravvenute che risultino immediatamente applicabili, le stesse prevalgono sulle disposizioni del presente regolamento, fino all'eventuale adeguamento regolamentare.